

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2381 DEL 30/12/2025

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 9 "SCALIGERA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE. DURATA DALL'1/12/2025 AL 31/03/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2429/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota PEC agli atti, l’Azienda U.L.SS. n. 9 “Scaligera” ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” la disponibilità a stipulare, fino al 31/03/2026, una convenzione per l’esecuzione di prestazioni di medicina nucleare al fine di scongiurare l’interruzione di pubblico servizio dovuto a urgenti lavori di ristrutturazione e adeguamento che stanno interessando la medicina nucleare del P.O. di Legnago.

Sulla medesima richiesta, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore di U.O.C. Medicina Nucleare e della Direzione Sanitaria della scrivente Azienda U.L.SS., con prot. n. 121152 del 24/11/2025, veniva accordata la disponibilità alla stipula limitatamente alle seguenti prestazioni: scintigrafia ossea; scintigrafia renale dinamica; scintigrafia tiroidea; scintigrafia polmonare perfusionale.

Il numero di esami di medicina nucleare richiesti è stimato in 1 (uno) al mese, nel mentre il numero di esami per pazienti esterni è stimato in dieci (10) al mese.

Alle prestazioni erogate saranno applicate le tariffe del Nuovo Nomenclatore Tariffario della Specialistica Ambulatoriale della Regione Veneto di cui alla DGR 581 del 29/05/2025 e s.m.i.

Si precisa che l’U.L.SS. n. 9 “Scaligera” provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda e che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare la stipula della convenzione in argomento tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 9 “Scaligera”, per il periodo decorrente dall’1/12/2025 al 31/03/2026, così come precisato nel disciplinare e nel protocollo operativo allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 9 “Scaligera” per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di medicina nucleare, per il periodo decorrente dall’1/12/2025 al 31/03/2026, alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di dare atto che tale attività viene garantita dall’U.O.C. Medicina Nucleare di Vicenza e che l’Azienda U.L.SS. n. 9 “Scaligera” provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa

Azienda che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;

3. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 20.000,00 IVA esente, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025-2026 nel conto di ricavo 5106000010 “Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione” secondo la seguente declinazione:

Anno 2025        € 3.850,00

Anno 2026        € 16.150,00

4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

# **CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE**

## **TRA**

L'AZIENDA ULSS. 9 SCALIGERA, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Valverde 42 - Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236, in persona del Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott. Stefano Zenari, giusta delega conferita con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 06/03/2024, di seguito denominata anche Azienda ULSS 9

## **E**

l'Azienda ULSS N. 8 "Berica", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale F. Rodolfi 37, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, di seguito denominata anche ULSS 8, di seguito congiuntamente le "Parti"

## **PREMESSO**

- l'Azienda ULSS 9, con specifica richiesta inviata all'ULSS 8, prot. n. 204934 del 20/11/2025, ha manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione per l'esecuzione di prestazioni di medicina nucleare a favore dei pazienti esterni e interni afferenti al Presidio Ospedaliero di Legnago;
- con nota prot. n. 121152 del 24/11/2025, l'ULSS 8 ha comunicato la disponibilità alla stipula di una convenzione per l'esecuzione delle prestazioni di medicina nucleare, limitatamente alle prestazioni di:
  - scintigrafia ossea;
  - scintigrafia renale dinamica;
  - scintigrafia tiroidea;
  - scintigrafia polmonare perfusionale.

Tutto ciò premesso,

### **Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

L'ULSS 8 garantisce all'Azienda ULSS 9 l'esecuzione delle prestazioni di medicina nucleare di seguito indicate:

- scintigrafia ossea;

- scintigrafia renale dinamica;
- scintigrafia tiroidea;
- scintigrafia polmonare perfusionale.

Il numero di esami di medicina nucleare richiesti dai percorsi interni è stimato in 1 (uno) al mese, nel mentre il numero di esami per pazienti esterni è stimato in dieci (10) al mese.

## **Articolo 2 – Modalità di esecuzione**

Le indagini oggetto della convenzione sono richieste dall'UOC di Radioterapia Oncologica e dall'UOS di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Legnago mediante apposita richiesta firmata dal Direttore della UOC Radioterapia o da un suo sostituto, per i pazienti ricoverati tale richiesta viene autorizzata dalla Direzione Medica Ospedaliera di Legnago.

La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende ULSS.

L'Azienda ULSS 9 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle prestazioni garantite dall'ULSS 8 come concordati con quest'ultima, al fine di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'UOC coinvolta. L'ULSS 8 si impegna a refertare e trasmettere il referto nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla normativa regionale e delle eventuali priorità concordate con lo Specialista inviante.

## **Articolo 3 – Aspetti economici**

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la tariffa a carico dell'Azienda ULSS 9 è quella prevista dal Nomenclatore Tariffario Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali.

## **Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi**

L'Azienda ULSS 9 si impegna ad emettere ordinativo elettronico NSO trimestrale che verrà inviato tramite piattaforma ministeriale, dandone comunicazione alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 8 ed a procedere alla liquidazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura accompagnata da riepilogo delle prestazioni eseguite.

L'ULSS 8 invierà all'Azienda ULSS 9, per le opportune verifiche, una nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività in formato excel.

#### **Articolo 5 – Modalità di pagamento**

L'Azienda ULSS 9 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

#### **Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'Azienda ULSS 9, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

L'ULSS 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda 9 e il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS 9 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è l'Azienda ULSS 9.

L'Azienda ULSS 9, con separato atto, provvederà a nominare l'ULSS 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti

strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'Azienda ULSS 9 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'Azienda ULSS 9, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 8 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal 01/12/2025 al 31/03/2026, e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'ULSS 8.

#### **Articolo 9 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Verona.

#### **Articolo 10 - Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 11 – Registrazione ed imposta bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Azienda ULSS 9, ai sensi della Tariffa parte II allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;



- è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese di registrazione a carico della parte richiedente;
- è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.

## **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Verona, lì

per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore

Direzione Amministrativa di Ospedale

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Zenari

Dott.ssa Patrizia Simionato